


N. 13 Reg. P.M
N. /16 Reg. Gip.
N. /2017 Reg. Sent.

Depositata in cancelleria
il 24 FEB. 2017
Redatta scheda il
Passata in giudicato il
N. Campione penale



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 45

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle indagini preliminari dott.ssa Emilia Di Palma ha pronunciato la seguente sentenza all'esito di rito abbreviato

- art. 438 c.p.p. -

nel procedimento penale nei confronti di
nato a
ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Pappa, sito in Napoli al Viale Gramsci 20,
assente;
difeso di fiducia dall'avv.to Giuseppe Pappa, presente;

IMPUTATO

Capo a), del reato p. e p. dagli artt. 56 e 629 e. p., perché nella telefonata effettuata alle ore 23,30 del con atti idonei e diretti in modo non equivoco, mediante minaccia consistita nel paventare a che lo avrebbe "sputtanato" con i colleghi tentava di costringerlo al pagamento di 500 euro entro le 24 ore e di procurarsi in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno; evento non verificatosi per ragioni indipendenti dalla sua volontà in quanto la persona offesa non consegnava la somma richiesta.

In Napoli, il

Capo b) del reato p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 e 81 cpv. e 595 e. p., perché al fine di realizzare il profitto di cui al capo a), con più atti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di ; in particolare, inviava a mezzo email a diversi destinatari messaggi di contenuto diffamatorio avendo rappresentato la p. o. quale abituale cliente e che in occasione di tale frequentazione sarebbe stato ingannato per ricevere confidenze in ordine alla sua attività

Invero, inviava messaggi:

il alla redazione del quotidiano , inoltrandone un altro il ;
il all'account facebook della collega
ed inoltre inviava messaggi nei quali indicava un articolo pubblicato sul giornale il
23.1.13;
il 16.1.13 sui siti , it, .org; il . nuovamente
sull'indirizzo email della redazione Orticalab.

Con l'aggravante di cui ai commi TI, III dell'art. 595 c. p.

Fatti commessi in Napoli, accertati dal

conclusioni delle parti: come in verbale

Svolgimento del processo

A seguito di richiesta di rinvio presentata dal PM nei confronti di _____ veniva fissata l'udienza preliminare del 21.12.2016.

Alla predetta udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, la difesa produceva remissione di querela della p.o. con relativa accettazione dell'imputato, nonché dichiarazione, a firma della p.o., di avvenuto risarcimento danni; all'esito, chiedeva definirsi il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, chiedendo un breve rinvio per la discussione; sulla predetta richiesta il Giudice, ammetteva il rito, rinviando al 15.2.2017.

Alla predetta udienza, invitate le parti a concludere, veniva data lettura del dispositivo che di seguito si motiva.

Motivi della decisione

Con riguardo alla contestazione di cui al capo B) della rubrica, attesa la remissione di querela di _____, intervenuta in data _____ e formulata a mezzo del proprio Procuratore speciale, con contestuale accettazione di _____, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Verificata, infatti, la validità della remissione e della sua accettazione, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per emettere sentenza di non doversi procedere essendosi il reato contestato all'imputato – art. 595 c.p. - estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. trattandosi di reato punibile a querela.

Di contro, in merito ai fatti di cui al capo A) della rubrica, non emergono elementi per una affermazione di penale responsabilità dell'odierno imputato che, dunque, va mandato assolto dal reato in contestazione per non aver commesso il fatto.

Il presente procedimento trae origine dalla querela sporta da _____, giornalista professionista, in data _____ con la quale il denunciante rappresentava di aver pubblicato in data _____ sul sito della testata on line ' _____ un articolo dal titolo

in cui raccontava la storia di un giovane, di nome _____ – nome di fantasia – che asseriva di svolgere la professione di _____ e di concedere le proprie prestazioni in favore di _____; a seguito della pubblicazione del predetto articolo, la p.o. riceveva nei giorni seguenti una serie di telefonate sulla propria utenza; in particolare, nella prima delle predette chiamate intervenuta in data _____ alle ore _____, una voce maschile non meglio identificata, riferendosi all'intervista, richiedeva il pagamento di euro 500,00 entro 24 ore altrimenti "sarebbe stato sputtanato con i colleghi".

Il _____ alle _____ riceveva una nuova telefonata, cui ne seguivano altre cento, alle quali non rispondeva trattandosi di numero anonimo.

Seguivano una serie di comunicazioni a mezzo mail che davano origine alla contestazione di cui al capo B) della rubrica.

In particolare, in data _____ alle ore _____, infatti, sul predetto sito della rivista perveniva un messaggio a firma di _____ nel quale quest'ultimo dichiarando di essere la persona dell'articolo, affermava che il giornalista era suo abituale cliente e che gli aveva estorto le predette dichiarazioni durante uno dei tanti incontri _____; del medesimo tenore il messaggio inoltrato su facebook alla _____, oltre che agli indirizzi della redazione della predetta rivista e di altre testate _____ locali.



Seguiva un'intervista rilasciata dal _____ alla rivista _____ in data 23.1.2013 in cui lo stesso dichiarava di aver reso le predette informazioni durante un incontro _____ avuto con un _____ assai noto.

Successivamente, in data _____ veniva inoltrata a _____ una richiesta risarcitoria nell'interesse di _____ nella quale il relativo avvocato asseriva che l'intervista di cui sopra non era stata mai autorizzata.

Ciò detto, prescindendo in questa sede dalla contestata diffamazione rispetto alla quale è intervenuta remissione di querela, con contestuale risarcimento del danno, residua la condotta estorsiva contestata in forma tentata al capo A) della rubrica.

Detta contestazione è specificamente riferita alla telefonata pervenuta alle _____ nella quale venivano richiesti euro 500 a pena di divulgazione dei fatti ai colleghi

In merito alla predetta contestazione, pur tenuto conto della tempistica della telefonata e di ciò che alla stessa seguiva, non vi sono elementi idonei e sufficienti per ricondurla, oltre ogni ragionevole dubbio, all'odierno imputato.

La stessa p.o. fa riferimento ad una voce maschile non meglio identificata, senza nulla riferire in merito all'utenza.

Peraltro, in atti manca qualsivoglia tempestivo accertamento sulle telefonate in entrata ed uscita sull'utenza in uso alla p.o. (non sono mai stati richiesti i relativi tabulati telefonici).

Il dato logico di chi potesse aver un concreto interesse nel formulare la predetta minaccia e di chi potesse essere a conoscenza di dati riservati cui ancorare la pretesa estorsiva, non appare, di per sé solo, sufficiente per ricondurre detta richiesta all'odierno imputato.

In senso contrario, peraltro, depone anche la successiva tempistica delle mail diffamatorie inoltrate dall'odierno imputato alle _____ di cui sopra, inoltre avvenuto nella quasi immediatezza della telefonata minatoria e dunque ben prima delle minacciate 24 ore.

Peraltro, allo stato, non si può escludere un'eventuale indebita circolazione della notizia e della stessa identità del _____ – anche frutto di una confidenza - tale da determinare terzi alla predetta richiesta con finalità speculative.

Per le ragioni sopra esposte, attese le insufficienti risultanze in atti, non può ritenersi raggiunta la prova della penale responsabilità di _____ per i fatti in contestazione, da cui va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Con riguardo alla imputazione di cui al capo b) della rubrica, con la dichiarazione di estinzione del reato, non essendo ricorso una volontà diversa, consegue che le spese del processo restino ai sensi dell'art. 340, u.c., c.p.p. a carico dell'imputato.

P. Q. M.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve _____ dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 438, 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di _____ per il reato di cui al capo B) della rubrica in quanto estinto per remissione di querela.

Pone a carico dell'imputato le spese del procedimento.

Napoli, il 15.2.2017

